



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **147** del 04/08/2016

Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione puglia.





**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO RISORSE AGROALIMENTARI,
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA, CACCIA E
PESCA, FORESTE

L'ASSESSORE Dott. Leonardo Di Gioia

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia

A01/SDL/2016/000 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE:

Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia

Nel 2013, a seguito di segnalazione di numerosi casi di disseccamento degli ulivi in agro di Gallipoli, sono state avviate indagini approfondite con la collaborazione delle Istituzioni scientifiche di Bari ed effettuate ispezioni con prelievo di diverse tipologie di campioni sottoposti ad analisi di laboratorio al fine di individuare gli agenti causali del fenomeno. In seguito a tali indagini, il CNR di Bari - Università degli Studi di Bari e laboratorio SELGE, hanno segnalato il ritrovamento su olivo, mandorlo e oleandro del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* non presente in Europa

Il batterio *Xylella fastidiosa* è un batterio da quarantena inserito nell'allegato A1 - parte A della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Come tutti i patogeni da quarantena, *Xylella fastidiosa* costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche.

www.regione.puglia.it

Lungomare N. Sauro 45 - 70121 Bari - Tel: 080 5405030 - Fax: 080 5405233

Mail: l.digioia@regione.puglia.it

Pec: assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it





Il presente disegno di legge riconosce l'importanza di prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo. La proposta inquadra in un'unica cornice le iniziative necessarie per gestire la batteriosi da *Xylella fastidiosa* e contiene tre elementi essenziali.

Il primo riguarda l'approccio fitosanitario e in particolare le attività fondamentali riguardanti il monitoraggio del territorio, la prescrizione delle pratiche agricole per il controllo del vettore e per il rafforzamento della pianta e le misure di estirpazione delle piante infette localizzate in nuovi focolai. Un secondo elemento della proposta mette a fuoco le iniziative utili a ripristinare l'equilibrio economico ed ambientale delle aree colpite e a tutelarne il paesaggio. Infine, come terzo elemento qualificante la proposta intende garantire l'efficace attuazione di quanto disposto rimandando alla istituzione di un'Agenzia regionale per l'innovazione in agricoltura (ARIA) finalizzata non solo al supporto strategico alle attività del Dipartimento Agricoltura, secondo l'impostazione del modello MAIA, ma anche alla gestione operativa della batteriosi da *Xylella Fastidiosa*.

L'Art. 1 (Finalità) richiama le finalità fondamentali della legge affinché sia tutelato il patrimonio olivicolo pugliese ed il relativo ambiente ponendo in essere le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*.

L'Art. 2 (Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato), al comma 1 dispone l'obbligo per chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato di informare il Servizio Fitosanitario Regionale.

Il comma 2 si dispone che il Servizio Fitosanitario regionale a sua volta ne dia immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Centrale.

L'Art. 3 (Definizione della zona delimitata) disciplina i criteri ed i metodi per delimitare una zona in caso di riscontro dell'organismo specificato. Detta le informazioni necessarie per procedere alla delimitazione ed i casi di eventuali deroghe.

Il comma 1 attribuisce al Servizio Fitosanitario regionale il compito di definire la zona delimitata.

Il comma 2 dispone che la zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto. La zona infetta comprende tutte le piante che risultano contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime. La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta.

Il comma 3 dispone che la delimitazione esatta delle zone debba basarsi su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di





infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell'area interessata.

Secondo il comma 4 la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza qualora la presenza dell'organismo specificato sia confermata nella zona cuscinetto.

Il comma 5 dispone che la possibilità di revocare la delimitazione della zona se, in base al piano di monitoraggio di cui all'articolo 4, in una parte della zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni.

L'Art. 4 (Ispezioni sul territorio regionale relative all'organismo specificato) dispone gli adempimenti del Servizio Fitosanitario Regionale a cui è soggetto, al fine di monitorare costantemente il territorio regionale e tutte le piante specificate, con particolare attenzione alle piante ospiti, ossia quelle piante suscettibili al ceppo Co.di.R.O. della sottospecie Pauča del batterio Xylella fastidiosa.

Al comma 1 si affidano al Servizio fitosanitario regionale le indagini ufficiali sulle piante specificate per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, sulla base di uno specifico piano annuale di monitoraggio regionale.

Il comma 2 dispone che le indagini tengano conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante ospiti dell'organismo specificato, nonché di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.

Secondo il comma 3, il piano di monitoraggio è attuato attraverso indagini ufficiali condotte da ispettori/agenti fitosanitari anche in assenza del proprietario/conducente secondo linee guida adottate dal Servizio Fitosanitario Regionale. Il monitoraggio consiste in esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. I campioni sono analizzati esclusivamente presso laboratori autorizzati dal Servizio Fitosanitario regionale.

Il comma 4 indica quali siano le aree in cui è importante concentrare il piano di monitoraggio regionale di cui al comma 1. In particolare, si dispone che il Servizio fitosanitario regionale conduca al momento opportuno ispezioni annuali nella zona cuscinetto e nella zona infetta, entro la distanza di 20 km dal confine con la zona cuscinetto. La zona da ispezionare è suddivisa in una griglia con aree di 100 m x 100 m. La presenza dell'organismo specificato è controllata in ciascuna di tali maglie.

Il comma 5 estende le indagini anche alle aree indenni, soprattutto per le aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato, quali ad esempio le aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante specificate, le vie di comunicazione su cui insistono piante specificate per alberature stradali, le aree in cui è svolta attività di produzione e commercio concernente le piante specificate, le aree non coltivate o abbandonate, aree parco o simili, aree turistiche.





Il comma 6 dispone che nella zona cuscinetto e nell'area indenne si effettuino anche il monitoraggio degli insetti vettori e potenziali vettori. Campioni di insetti vettori accertati o potenziali, al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio, saranno sottoposti a test analitici al fine di rilevare anticipatamente la presenza dell'organismo specificato nel territorio. Nel caso in cui dalle analisi risulta la presenza di insetti che hanno acquisito il batterio, si procede al campionamento di tutte le piante specificate presenti sul luogo di ritrovamento.

Ai sensi del comma 7, il Servizio fitosanitario regionale comunica mensilmente al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al precedente comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza, secondo le modalità indicate, fornendo almeno numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche; numero di campioni analizzati, la specie ed i relativi risultati; mappa del territorio sottoposto a monitoraggio.

L'Art. 5 (Misure di eradicazione) disciplina le modalità di attuazione delle misure fitosanitarie nelle zone indenni o cuscinetto definite, appunto, "Misure di eradicazione" in quanto rivolte ad eradicare il patogeno da una zona indenne.

Il comma 1 affida al Servizio fitosanitario regionale il compito di disporre delle misure di eradicazione nella zona cuscinetto.

Il comma 2 dispone che la pianta risultata infetta dall'organismo specificato agli esami di laboratorio sia immediatamente rimossa.

Il comma 3 dispone, immediatamente dopo aver individuato una pianta infetta, il campionamento e l'analisi delle piante specificate nel raggio di 100 metri. Nel caso di piante erbacee e arbustive ospiti di xylella, è possibile invece prevedere l'immediata rimozione della pianta nel raggio di 100 metri.

Il comma 4 dispone che nel raggio di 100 metri si attuino le operazioni necessarie alla lotta al vettore che, in relazione al ciclo dell'insetto, possono consistere in sfalcio/triturazione di tutte le piante erbacee, lavorazione superficiale del terreno, ovvero trattamenti insetticidi con i prodotti fitosanitari previsti nel Disciplinare regionale di difesa integrata.

Nelle more dell'esecuzione di quanto previsto nel precedente comma 4, il comma 5 stabilisce che, per evitare la diffusione del batterio, l'areale contenuto nel raggio di 100 m dalla pianta infetta verrà isolato dal contesto esterno con protezioni meccaniche quali incappucciamento degli alberi ovvero recinto di protezione con rete di altezza adeguata. La protezione sarà accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore conosciuto e potenziali: sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari previsti nel Disciplinare regionale di difesa integrata.

Il comma 6 affida al Servizio fitosanitario regionale il compito di adottare qualsiasi altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, applicando un approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.





L'Art. 6 (Misure di contenimento) dispone le misure di contenimento da applicarsi nella zona infetta.

In particolare, al comma 1 si stabilisce una deroga alle misure di eradicazione. In deroga all'articolo 5, solo nelle zone infette di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), si applicano misure di contenimento, come indicato nei commi successivi.

Il comma 2 dispone la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni: in prossimità dei siti di cui all'articolo 10, comma 3 ovvero dei vivai in zona delimitata che rispettano le condizioni per movimentare le piante specificate al di fuori dei confini della zona delimitata; in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico, identificati dal Servizio fitosanitario regionale; entro una distanza di 20 km dal confine della zona infetta con la zona indenne.

L'Art. 7 (Ulteriori disposizioni per il contenimento e l'eradicazione del batterio) indica ulteriori adempimenti necessari per la gestione della Xylella Fastidiosa sul territorio regionale.

Il comma 1 dispone, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale, la distruzione in situ o la rimozione ed il trasporto delle piante e delle parti di piante di cui ai precedenti articoli 5 e 6 in un luogo vicino designato a tal fine all'interno dell'area infetta.

Il comma 2 affida al Servizio fitosanitario regionale il compito di prescrivere le pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori e provvedere alla adeguata comunicazione per la massima diffusione degli interventi previsti per il contenimento della batteriosi nelle aree infette.

Con il comma 3 si impedisce ai soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui alla presente legge di accedere ai benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto di partecipare a gare di appalto o a bandi per l'erogazione di fondi comunitari, nazionali e regionali promossi da parte della Regione Puglia.

Il comma 4 affida al Servizio fitosanitario regionale il compito di sensibilizzare il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione sul territorio regionale e dispone l'installazione di una segnaletica stradale che identifica i confini della zona delimitata.

L'Art. 8 (Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell'equilibrio economico nelle zone infette) L'articolo si propone di disegnare una prospettiva per le aree colpite dalla batteriosi.

Il comma 1 ribadisce il principio secondo cui la Regione Puglia tutela il proprio patrimonio paesaggistico e sostiene il ripristino del potenziale economico delle zone danneggiate.

Al comma 2 si dispone che la Regione Puglia, di concerto con il Governo nazionale, operi affinché i proprietari o i conduttori delle aree delimitate possano beneficiare di





contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure fitosanitarie contenute nella presente legge regionale.

Il comma 3 impegna la Regione a riconoscere alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto ad accedere nel più breve tempo al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/04, per ottenere compensazione per il mancato reddito quando i danni subiti per effetto della batteriosi supera il 30% della produzione lorda vendibile aziendale.

Al fine di favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo danneggiato, il comma 4 promuove la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi. In particolare, si propone che il Servizio fitosanitario regionale possa, su istanza di parte, autorizzare la sostituzione delle piante infette rimosse con cultivar della stessa specie per le quali è stata dimostrata scientificamente maggiore resistenza all'organismo specificato. L'impianto di piante ospiti è sempre vietato nella zone di contenimento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.

Il comma 5 dispone che laddove non sia possibile impiantare ulivo la ricostituzione del patrimonio produttivo danneggiato avverrà con specie o colture arboree alternative. In particolare, si promuove la realizzazione di piani forestali basati su principi dell'ingegneria naturalistica e di ecologia del paesaggio finalizzati a garantire la difesa idrogeologica del territorio e favorire di tecniche di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e di ammoniaca e incrementino il sequestro del carbonio.

Il comma 6 conferisce alle imprese agricole operanti nell'area infetta una priorità nell'assegnazione del 50% delle nuove autorizzazioni per gli impianti viticoli previste dal Regolamento UE n. 1308/2013.

Il comma 7 detta condizioni necessarie per sostenere lo sviluppo di filiere agroalimentari di qualità e rispettose dell'ambiente e delle risorse naturali nelle zone infette. A tale scopo si promuove l'applicazione dei principi dell'economia circolare mediante il sostegno all'agricoltura biologica; la programmazione regionale di infrastrutture per il riutilizzo delle acque reflue collegandole con il contenimento dell'eccessivo utilizzo dell'acqua di falda; la promozione di iniziative finalizzate al riequilibrio della sostanza organica nel terreno, in particolare, incentivando l'utilizzo di ammendanti derivanti da rifiuti organici di origine agricola o dalla frazione organica del rifiuto solido urbano; la priorità nelle misure di tutela e valorizzazione della biodiversità.

Il comma 8 dispone che la Regione Puglia per proteggere l'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nel presente provvedimento, non proceda alla rimozione degli alberi di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n. 14/2007 bensì si impegni ad adottare misure di isolamento delle piante dal relativo contesto.

Il comma 9 stabilisce che la vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti debba essere sostenuta con ogni mezzo. A tal fine si incentiva la sperimentazione delle soluzioni





che la ricerca scientifica saprà proporre quali, ad esempio, l'innesto di varietà tolleranti.

Al comma 10 dispone misure di prevenzione per evitare l'infezione degli alberi monumentali, in particolare, nella zona cuscinetto la Regione Puglia promuove iniziative di temporaneo isolamento fisico degli alberi monumentali dal contesto ambientale con barriere o coperture delle piante. Nelle aree con presenza di alberi monumentali saranno particolarmente attenzionate le operazioni di lotta obbligatoria al vettore e di potatura, avendo cura soprattutto delle aree abbandonate.

Al comma 11 si dispone che nelle aree infette sia promossa la ricostituzione dei manufatti rurali tipici del paesaggio.

L'Art. 9 (Ricerca scientifica) Oltre a ribadire la deroga al divieto di movimentazione del materiale infetto dall'organismo specificato a fini scientifici, questo articolo sostiene la ricerca e promuove l'istituzione nella area infetta di un laboratorio diffuso a cielo aperto che possa consentire la più ampia sperimentazione da parte di tutte le istituzioni scientifiche interessate.

Al comma 1 si dispone il divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di *Xylella fastidiosa* o ogni materiale infetto da essa e che possa costituire fonte d'inoculo o diffusione dell'organismo specificato.

Al comma 2 si propone una deroga al comma precedente che riguarda le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attività di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato. Queste devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale e devono tempestivamente comunicarne i risultati allo stesso Servizio, prima di darne diffusione pubblica.

Il comma 3 promuove l'istituzione nella area infetta di un laboratorio diffuso a cielo aperto che possa consentire la più ampia sperimentazione da parte delle istituzioni scientifiche interessate e l'opportuno coinvolgimento delle imprese agricole coinvolte attraverso la messa a disposizione di adeguate risorse per finanziare progetti di ricerca o borse di studio. Nel contesto della strategia complessiva si sottolinea l'importanza di dotare il territorio di strutture e attrezzature di ricerca ad uso collettivo per accogliere adeguatamente ed ospitare ricercatori interessati a studiare il fenomeno e i suoi impatti sul paesaggio, sull'ambiente e sull'economia dei territori colpiti. Infine si favorisce la costituzione di accordi ufficiali tra le istituzioni scientifiche regionali e non con la finalità di favorire cicli di dottorato di ricerca sul batterio *Xylella fastidiosa* o altre modalità di interazione scientifica.

L'Art. 10 (Spostamento delle piante specificate all'interno della Regione Puglia) disciplina l'attività dei vivai localizzati in zona delimitata.

Il comma 1 definisce l'oggetto di applicazione dell'articolo, disponendo che si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro.





Il comma 2 vieta lo spostamento, all'esterno della zona delimitata e dalla zona infetta verso la rispettiva zona cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale nella zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 3.

Il comma 3 dispone che gli spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutta una serie di condizioni. In particolare, le condizioni richiamate sono quelle previste nella Decisione di Esecuzione (EU) 789/2015. Rispetto alla decisione si propone una modifica laddove si stabilisce che il sito debba essere interamente circondato da una rete di protezione alta almeno 4 m (con previsione di punti di ingresso e di uscita appositamente definiti per impedire l'ingresso degli insetti vettori) e che la zona larga 200 metri che lo circonda sia sottoposta ad attento monitoraggio tramite campionamento ed analisi delle piante specificate e i cui proprietari sono obbligati a tenere i terreni attivamente coltivati e ad attuare le buone pratiche per la gestione dell'organismo specificato e dell'insetto vettore quali: potatura frequente delle piante arboree specificate, sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari previsti nel Disciplinare regionale di difesa integrata.

Il comma 4 dispone che le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, siano trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori.

Al comma 5 i siti di produzione in area delimitata possono produrre le piante specificate ad eccezione delle piante ospiti, in deroga al comma 2, lettera c), solo se destinate esclusivamente alla zona infetta. Tali produzioni devono essere distinte dalle piante specificate destinate alle aree cuscinetto e indenni e prodotte secondo quanto previsto dal presente articolo.

L'Art. 11 (Agenzia Regionale per l'Innovazione in Agricoltura - ARIA), propone il terzo elemento qualificante della proposta di legge. Con esso si intende garantire l'efficace attuazione di quanto disposto rimandando alla istituzione di un'Agenzia regionale per l'innovazione in agricoltura (ARIA) finalizzata non solo al supporto strategico alle attività del Dipartimento Agricoltura, secondo l'impostazione del modello MAIA, ma anche alla gestione operativa della batteriosi da Xylella Fastidiosa.

Con il comma 1, affida alla Giunta Regionale il compito di proporre entro 40 giorni l'istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione in Agricoltura, di seguito denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione Puglia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.

Il comma 2 definisce i compiti affidati all'Agenzia. In particolare, essa svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale, della caccia e della pesca. Operando nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, l'Agenzia esplicita una serie di funzioni relative a: promozione della ricerca applicata e della sperimentazione; promozione delle attività di ricerca, sperimentazione e tutela





**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO RISORSE AGROALIMENTARI,
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA, CACCIA E
PESCA, FORESTE

L'ASSESSORE Dott. Leonardo Di Gioia

dell'ambiente dedicate al settore ittico; valorizzazione della qualità delle produzioni locali regolamentata (DOP-IGP-BIO) e del regime di qualità "prodotti di qualità" Puglia; sostegno alla diversificazione delle attività delle imprese agricole; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico; rilevazione del fabbisogno formativo degli operatori regionali; gestione del servizio integrato agrometeorologico della Regione Puglia a supporto dell'attuazione del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci; gestione dell'Osservatorio Faunistico; attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia operi anche a supporto del Servizio Fitosanitario regionale per la realizzazione dei fini della presente legge. A questo proposito sono assegnate all'Agenzia ulteriori funzioni. Essa attuerà in maniera coordinata ed integrata le iniziative finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella Fastidiosa con particolare riferimento all'implementazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione. Inoltre, l'Agenzia contribuirà all'attività istruttoria per il riconoscimento di eventuali contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure fitosanitarie, attuerà, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della Legge Regionale n. 24 del 11 maggio 1990, le funzioni amministrative in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella Fastidiosa. Ulteriore compito assegnato all'Agenzia è la promozione ed il monitoraggio dell'efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi nonché delle misure di ripristino dell'equilibrio ambientale delle aree infette. Infine, l'Agenzia concorrerà all'attuazione delle iniziative volte alla tutela del patrimonio paesaggistico della Regione Puglia con particolare riferimento all'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali.

L'ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI,
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA,
CACCIA E PESCA, FORESTE
Dott. Leonardo Di Gioia

www.regione.puglia.it

Lungomare N. Sauro 45 - 70121 Bari - Tel: 080 5405030 - Fax: 080 5405233

Mail: l.digioia@regione.puglia.it

Pec: assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it



Schema di Disegno di Legge

Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della
Regione Puglia



Articolo 1

Finalità

1. La presente Legge Regionale attua le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (di seguito organismo specificato) ed individua la strategia della Regione Puglia ai fini di tutelare l'ambiente, il territorio e l'economia delle aree colpite.

Articolo 2

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale e fornisce tutte le informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica.
2. Il Servizio fitosanitario regionale registra tale informazione e ne dà immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

Articolo 3

Definizione della zona delimitata

1. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, il Servizio fitosanitario regionale definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al successivo comma 2 (di seguito "zona delimitata").
2. La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto.
 - a) La zona infetta comprende tutte le piante che risultano contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.
 - b) La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta.
3. La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione nell'area interessata delle piante specificate di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 789/2015 (di seguito piante specificate).
4. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.
5. Se, in base al piano di monitoraggio di cui all'articolo 4 in una parte della zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona.

Articolo 4

Ispezioni e monitoraggio sul territorio regionale relative all'organismo specificato

1. Il Servizio fitosanitario regionale effettua costantemente indagini ufficiali sulle piante specificate, per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, sulla base di uno specifico piano annuale di monitoraggio regionale.
2. Le indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante ospiti



dell'organismo specificato definite ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 789/2915 (di seguito piante ospiti), nonché di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.

3. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 è attuato attraverso indagini ufficiali condotte da ispettori/agenti fitosanitari anche in assenza del proprietario/conducente secondo linee guida adottate dal Servizio Fitosanitario Regionale. Il monitoraggio consiste in esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. I campioni sono analizzati esclusivamente presso laboratori autorizzati dal Servizio Fitosanitario regionale.
4. Nell'ambito del piano di monitoraggio regionale di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale conduce al momento opportuno ispezioni annuali nelle seguenti zone:
 - a. zona cuscinetto;
 - b. zona infetta, entro la distanza di 20 km dal confine con la zona cuscinetto.La zona da ispezionare è suddivisa in una griglia con aree di 100 m x 100 m. La presenza dell'organismo specificato è controllata in ciascuna di tali maglie.
5. Nelle aree indenni, le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato, quali ad esempio:
 - b) aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante specificate;
 - c) vie di comunicazione su cui insistono piante specificate per alberature stradali;
 - d) aree in cui è svolta attività di produzione e commercio concernente le piante specificate;
 - e) aree non coltivate o abbandonate, aree parco o simili, aree turistiche.
6. Nella zona cuscinetto e nell'area indenne si effettua anche il monitoraggio degli insetti vettori e potenziali vettori. Campioni di insetti vettori accertati o potenziali, al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio, saranno sottoposti a test analitici al fine di rilevare anticipatamente la presenza dell'organismo specificato nel territorio. Nel caso in cui dalle analisi risulta la presenza di insetti che hanno acquisito il batterio, si procede al campionamento di tutte le piante specificate presenti sul luogo di ritrovamento.
7. Il Servizio fitosanitario regionale comunica mensilmente al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al precedente comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza, secondo le modalità indicate, fornendo almeno i seguenti elementi:
 - a) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche;
 - b) numero di campioni analizzati, la specie ed i relativi risultati;
 - c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio.

Articolo 5

Misure di eradicazione

1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito la zona delimitata di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), dispone in tale zona le misure di cui ai commi successivi.
2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone e controlla la rimozione immediata della pianta risultata infetta dall'organismo specificato agli esami di laboratorio.
3. Immediatamente dopo aver individuato una pianta infetta, il Servizio fitosanitario regionale dispone il campionamento e l'analisi delle piante specificate nel raggio di 100 metri. Nel caso di piante erbacee e



arbustive ospiti di xylella, è possibile prevedere l'immediata rimozione della pianta nel raggio di 100 metri.

4. Nel raggio di 100 metri dalla pianta infetta si dispone l'attuazione delle operazioni necessarie alla lotta al vettore che, in relazione al ciclo dell'insetto, possono consistere in sfalcio/triturazione di tutte le piante erbacee, lavorazione superficiale del terreno, ovvero trattamenti insetticidi con i prodotti fitosanitari previsti nel *Disciplinare regionale di difesa integrata*.
5. Per evitare che, nelle more dell'esecuzione di quanto previsto nel precedente comma 4, al fine di evitare la diffusione del batterio, l'areale contenuto nel raggio di 100 m dalla pianta infetta verrà isolato dal contesto esterno con protezioni meccaniche quali incappucciamento degli alberi ovvero recinto di protezione con rete di altezza adeguata. La protezione sarà accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore conosciuto e potenziali: sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari previsti nel *Disciplinare regionale di difesa integrata*.
6. Il Servizio fitosanitario regionale adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, applicando un approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

Articolo 6

Misure di contenimento

1. In deroga all'articolo 5, solo nelle zone infette di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Servizio fitosanitario regionale applica misure di contenimento, come indicato nei commi successivi.
2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni:
 - a) in prossimità dei siti di cui all'articolo 10, comma 3;
 - b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico, identificati dal Servizio fitosanitario regionale;
 - c) entro una distanza di 20 km dal confine della zona infetta con la zona indenne.

Articolo 7

Ulteriori disposizioni per il contenimento e l'eradicazione del batterio

1. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la distruzione in situ o la rimozione ed il trasporto delle piante e delle parti di piante di cui ai precedenti articoli 5 e 6 in un luogo vicino designato a tal fine all'interno dell'area infetta.
2. Il Servizio fitosanitario regionale prescrive le pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori e provvede a fornire adeguata comunicazione per assicurare la massima diffusione degli interventi previsti per il contenimento della batteriosi nelle aree infette.
3. Ai soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui alla presente legge non possono essere concessi benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto di partecipare a gare di appalto o a bandi per l'erogazione di fondi comunitari, nazionali e regionali promossi da parte della Regione Puglia.
4. Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione sul territorio regionale e dispone l'installazione di una segnaletica stradale che identifica i confini della zona delimitata.



Articolo 8

Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell'equilibrio economico nelle zone infette

1. La Regione Puglia tutela il proprio patrimonio paesaggistico e sostiene il ripristino del potenziale economico delle zone danneggiate.
2. La Regione Puglia, di concerto con il Governo nazionale, opera affinché i proprietari o i conduttori delle aree delimitate possano beneficiare di contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure fitosanitarie contenute nella presente legge regionale.
3. Le imprese agricole e le aziende vivaistiche non agricole hanno diritto ad accedere nel più breve tempo al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/04, per ottenere compensazione per il mancato reddito quando i danni subiti per effetto della batteriosi supera il 30% della produzione lorda vendibile aziendale.
4. Al fine di favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo danneggiato, si promuove la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi. A tal fine il Servizio fitosanitario regionale, su istanza di parte, può autorizzare la sostituzione delle piante infette rimosse con *cultivar* della stessa specie per le quali è stata dimostrata scientificamente maggiore resistenza all'organismo specificato. L'impianto di piante ospiti è sempre vietato nella zone di contenimento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.
5. Ove non possibile, la ricostituzione del patrimonio produttivo danneggiato avverrà con specie o colture arboree alternative all'olivo. In particolare, si promuove la realizzazione di piani forestali basati su principi dell'ingegneria naturalistica e di ecologia del paesaggio finalizzati a garantire la difesa idrogeologica del territorio e favorire di tecniche di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e di ammoniaca e incrementino il sequestro del carbonio.
6. In attuazione a quanto disposto nel comma 5, alle imprese agricole operanti nell'area infetta si conferisce priorità nell'assegnazione del 50% delle nuove autorizzazioni per gli impianti viticoli previste dal Regolamento UE n. 1308/2013.
7. Per sostenere lo sviluppo di filiere agroalimentari di qualità e rispettose dell'ambiente e delle risorse naturali, nelle zone infette si promuove l'applicazione dei principi dell'economia circolare mediante:
 - a. il sostegno all'agricoltura biologica, anche attraverso la ricerca di principi attivi validi e autorizzati contro il vettore;
 - b. la priorità nella programmazione regionale di infrastrutture per il riuso delle acque reflue collegandole con il contenimento dell'eccessivo utilizzo dell'acqua di falda;
 - c. la promozione di iniziative finalizzate al riequilibrio della sostanza organica nel terreno, in particolare, incentivando l'utilizzo di ammendanti derivanti da rifiuti organici di origine agricola o dalla frazione organica del rifiuto solido urbano;
 - d. la priorità nelle misure di tutela e valorizzazione della biodiversità.
8. Poiché la Regione Puglia intende proteggere l'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nel presente provvedimento, non si procede alla rimozione degli alberi di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n. 14/2007 bensì si adottano misure di isolamento delle piante dal relativo contesto.
9. La vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti è sostenuta con ogni mezzo. A tal fine si incentiva la sperimentazione delle soluzioni che la ricerca scientifica saprà proporre quali, ad esempio, l'innesto di varietà tolleranti.
10. Per prevenire l'infezione degli ulivi monumentali presenti nella zona cuscinetto, la Regione Puglia promuove iniziative di temporaneo isolamento fisico degli alberi monumentali dal contesto



ambientale con barriere o coperture delle piante. Nelle aree con presenza di alberi monumentali saranno particolarmente attenzionate le operazioni di lotta obbligatoria al vettore e di potatura, avendo cura soprattutto delle aree abbandonate.

11. Nelle aree infette si promuove la ricostituzione dei manufatti rurali tipici del paesaggio.

Articolo 9

Ricerca scientifica

1. È fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di *Xylella fastidiosa* o ogni materiale infetto da essa e che possa costituire fonte d'inoculo o diffusione dell'organismo specificato.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attività di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale e devono tempestivamente comunicarne i risultati allo stesso Servizio, prima di darne diffusione pubblica.
3. La Regione Puglia sostiene la ricerca e promuove l'istituzione nella area infetta di un laboratorio diffuso a cielo aperto che possa consentire la più ampia sperimentazione da parte delle istituzioni scientifiche interessate e l'opportuno coinvolgimento delle imprese agricole coinvolte, attraverso:
 - la messa a disposizione di adeguate risorse per finanziare progetti di ricerca o borse di studio;
 - la costituzione sul territorio di strutture e attrezzature ad uso collettivo per accogliere adeguatamente ed ospitare ricercatori interessati a studiare il fenomeno e i suoi impatti sul paesaggio, sull'ambiente e sull'economia dei territori colpiti;
 - la promozione di accordi ufficiali tra le istituzioni scientifiche regionali e non con la finalità di favorire cicli di dottorato di ricerca sul batterio *Xylella fastidiosa* o altre modalità di interazione scientifica.

Articolo 10

Spostamento delle piante specificate all'interno della Regione Puglia

1. Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in *vitro*.
2. È vietato lo spostamento, all'esterno della zona delimitata e dalla zona infetta verso la rispettiva zona cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale nella zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 3.
3. In deroga al comma 2, gli spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;
 - b) è autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
 - c) è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
 - d) è interamente circondato da una rete di protezione alta almeno 4 m con previsione di punti di ingresso e di uscita appositamente definiti per impedire l'ingresso degli insetti vettori;
 - e) è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante;



- f) è sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
 - g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;
 - h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;
 - i) Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.
4. Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori.
 5. I siti di produzione in area delimitata possono produrre le piante specificate ad eccezione delle piante ospiti, in deroga al comma 2, lettera c), solo se destinate esclusivamente alla zona infetta. Tali produzioni devono essere distinte dalle piante specificate destinate alle aree cuscinetto e indenni e prodotte secondo quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 11

Agenzia Regionale per l'Innovazione in Agricoltura (ARIA)

1. Si affida alla Giunta Regionale il compito di proporre entro 40 giorni l'istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione in Agricoltura, di seguito denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione Puglia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.
2. L'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale, della caccia e della pesca. In particolare, opera nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale quale ente tecnico-operativo preposto all'attuazione di attività e servizi a connotazione non economica finalizzati alle seguenti funzioni:
 - a. promozione della ricerca applicata e della sperimentazione nonché diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto al fine di migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi;
 - b. promozione delle attività di ricerca, sperimentazione e tutela dell'ambiente dedicate al settore ittico, sia nelle acque interne che nelle acque marine e salmastre;
 - c. valorizzazione della qualità delle produzioni locali regolamentata (DOP-IGP-BIO), con il supporto alla gestione del regime di qualità "prodotti di qualità" garantito dalla regione Puglia e delle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
 - d. sostegno alla diversificazione delle attività delle imprese agricole, in particolare alle funzioni di promozione, controllo e vigilanza sul sistema agrituristico e delle masserie didattiche regionale;
 - e. salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico;
 - f. raccordo con i portatori di interesse territoriali al fine di rilevare il fabbisogno formativo degli operatori;
 - g. gestione del servizio integrato agrometeorologico della Regione Puglia a supporto dell'attuazione del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci;



- h. gestione dell'Osservatorio Faunistico;
 - i. attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.
3. L'Agenzia opera a supporto del Servizio Fitosanitario regionale per la realizzazione dei fini della presente legge. Sono assegnate all'Agenzia le seguenti ulteriori funzioni:
- a) l'attuazione di un sistema coordinato e integrato di iniziative finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella Fastidiosa* con particolare riferimento all'implementazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione;
 - b) l'attività istruttoria per il riconoscimento di eventuali contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure fitosanitarie contenute nella presente legge regionale;
 - c) l'attribuzione, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della Legge Regionale n. 24 del 11 maggio 1990, delle funzioni amministrative in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da *Xylella Fastidiosa* al fine di garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/04;
 - d) la promozione ed il monitoraggio dell'efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi nonché delle misure di ripristino dell'equilibrio ambientale delle aree infette;
 - e) le attività volte alla tutela del patrimonio paesaggistico della Regione Puglia con particolare riferimento all'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali.

